

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, NOCCHI, ARGAN, CALLARI
GALLI, ALBERICI, MONTINARO e LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1991

Autonomia amministrativa delle biblioteche pubbliche sta-
tali e degli archivi di Stato e incremento dei servizi offerti al
pubblico

ONOREVOLI SENATORI. – La situazione delle biblioteche e degli archivi in Italia ripropone ancora una volta limiti ed arretratezze dovute alla frammentazione istituzionale, alla debolezza e dispersione delle risorse, alla conseguente inefficienza dei servizi agli utenti.

Tale situazione di crisi trova la sua origine nella cronica debolezza delle strutture, nel loro insufficiente radicamento nella realtà sociale, nella scarsa attenzione che le istituzioni centrali e periferiche preposte al loro funzionamento hanno sempre mostrato rispetto a questa incombenza.

Tutto ciò è tanto più grave in una realtà come la nostra dove è sempre più fonda-

mentale garantire a tutti i cittadini l'accesso ad una corretta informazione con tutti i mezzi possibili e con l'utilizzo completo delle cosiddette «tecnologie avanzate».

Deve essere perciò garantita una rete di possibilità attraverso un sistema integrato di servizi.

Le biblioteche e gli archivi oggi non rispondono completamente alle esigenze citate; esse hanno più che mai bisogno di un insieme di norme che definisca e regoli gli aspetti essenziali del servizio, senza vincolarne le procedure più elementari e senza appiattire la fisiologica diversità di funzioni delle diverse tipologie di strutture. L'esigenza di una gestione agile ed autonoma delle strutture non è in contrasto con

quella di mettere ordine all'interno della normativa e di dare al cittadino la certezza del diritto al servizio bibliotecario e archivistico, anche diversificando l'offerta dei servizi sulla base di specifici bisogni dell'utenza.

Si tratta di superare i vincoli anacronistici della contabilità di Stato, dei regolamenti contabili, della rigida divisione in capitoli dei bilanci, dei limiti di spesa imposti ai funzionari responsabili dei servizi. Pensiamo ad un'autonomia amministrativa che consenta alle biblioteche e agli archivi di compiere direttamente una serie di scelte riguardanti la gestione dei servizi e l'allocatione delle risorse, in relazione agli obiettivi fissati. Questa autonomia è necessaria per un'effettiva responsabilizzazione di chi concretamente gestisce il servizio e dovrà essere accompagnata da controlli sui risultati conseguiti. Occorre a tal fine evitare una regolamentazione troppo minuta delle procedure, di consentire un utilizzo agile del bilancio, di avere proprie entrate gestendo servizi (ad esempio, le fotocopie, la produzione di microfilms, *microfiches* e dischi ottici, la produzione di bibliografie su richiesta degli utenti, eccetera) e sviluppando attività editoriali connesse alle raccolte delle biblioteche e degli archivi (riproduzioni anastatiche e fac-similiari, eccetera).

Un altro modo di intendere l'autonomia è quello relativo alla possibilità di affidare all'esterno taluni lavori, come quelli di conversione di cataloghi, - attività con cui sono costrette a misurarsi tantissime biblioteche, in numero sempre crescente a mano a mano che si va diffondendo l'automazione delle procedure e l'uso di cataloghi *on line* - o di gestione di ben individuate e delimitate attività, superando in tal senso anche le difficoltà connesse al blocco delle assunzioni e ottenendo notevoli economie di gestione. Nei casi in cui è stato possibile sperimentarlo, questo metodo ha spesso dato risultati ampiamente positivi.

In tal alveo - quindi sotto la piena responsabilità dell'amministrazione pubblica, ma con notevole agilità gestionale - va ricondotto anche il problema della partecipazione dei privati alla gestione dei servizi.

L'autonomia - non intesa come isolamento, ma come strumento attraverso il quale biblioteche e archivi possono rispondere ai fini propri - è quindi una condizione indispensabile da realizzare, se si vuole mettere concretamente alla prova il metodo della gestione consapevole.

La via di uscita va quindi ricercata almeno nella possibilità di innovare il modo di lavorare delle amministrazioni pubbliche, salvaguardando sia l'esigenza di mantenere in mano pubblica il servizio culturale, sia quella di liberare tale servizio dai vincoli soffocanti della burocratizzazione.

In sintesi oggi, sulle funzioni primarie della biblioteca e dell'archivio, di conservare, organizzare e rendere disponibili agli utenti raccolte librerie e documentarie, si sono sviluppati servizi ampi e differenziati, legati alle accresciute esigenze del mondo degli studi e della ricerca, da una parte, ed allo sviluppo delle tecnologie informatiche, dall'altra:

a) *servizi di riproduzione* dei documenti originali conservati nelle biblioteche (libri, periodici e altri materiali): oltre il servizio di fotocopiatura, è necessario assicurare la possibilità di riprodurre documenti mediante l'utilizzo delle tecniche più aggiornate (microfilmatura, dischi ottici, trasmissione a distanza mediante *fax*);

b) *servizio di prestito*: questo deve assicurare la circolazione dei documenti a livello nazionale e internazionale, e comporta le necessarie spese di spedizione e di assicurazione dei materiali. Per quanto riguarda il prestito internazionale si tratta anche di rispettare accordi di reciprocità con altri Paesi nello scambio di pubblicazioni. Ciò comporta spese da parte nostra, sia per la spedizione di materiali dall'Italia, sia per spese di servizi resi a pagamento da alcuni paesi;

c) *servizio di informazione*: non è più sufficiente fornire informazioni solo sulle raccolte conservate in biblioteca, ma è necessario rendere disponibile per un'utenza diversificata l'accesso ad una informazione più vasta, mediante la gestione di strumenti elettronici (collegamenti a pagamento con banche dati italiane e straniere);

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) *servizi editoriali*: dev'essere possibile, per la biblioteca, pubblicare e diffondere strumenti informativi come cataloghi, bibliografie, bollettini, edizioni anastatiche e fac-similari delle proprie raccolte.

La regolarità e l'efficienza di questi diversi servizi deve essere sostenuta da un'autonomia gestionale che permetta una loro ampia programmazione, la richiesta del pagamento agli utenti, l'utilizzo dei relativi proventi al proprio interno (attualmente la biblioteca che eroga servizi di fotocopia, fotoriproduzione, prestito, informazioni bibliografiche *on line*, è costretta al

versamento in conto tesoro delle somme introitate a titolo di rimborso dagli utenti).

Le norme contenute in questa proposta sono già contemplate, nelle loro linee essenziali, nel disegno di legge «Revisione delle norme di tutela e istituzione dell'amministrazione autonoma dei Beni culturali e ambientali», già presentato dai parlamentari comunisti in entrambi i rami del Parlamento (atto Senato 1904, atto Camera 4291).

È però ora opportuna anche una presentazione autonoma, al fine di accelerare il possibile varo di un provvedimento che giudichiamo urgente e indispensabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le biblioteche pubbliche statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, e gli archivi di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, hanno autonomia amministrativa - contabile per quel che riguarda le spese relative all'attività svolta e a quelle di funzionamento, ivi compreso l'arricchimento delle collezioni, nonché per la gestione dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico di cui all'articolo 3. Restano escluse le spese ordinarie e straordinarie per il personale in organico e quelle relative agli interventi straordinari sugli immobili.

2. Il bilancio autonomamente gestito da tali istituti è costituito:

a) dalla dotazione finanziaria ad essi destinata nel quadro del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) dai proventi delle attività economiche da essi promosse e dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico;

c) dalle donazioni e liberalità ad essi destinate da enti o soggetti pubblici o privati.

Art. 2.

1. Presso ogni biblioteca pubblica statale o archivio di Stato è istituito un comitato di gestione composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede; dai restanti funzionari del ruolo scientifico o da tre loro rappresentanti da essi eletti qualora tali funzionari siano in numero superiore a tre; dal responsabile amministrativo di più alta qualifica; da due rappresentanti del restante personale tecnico, amministrativo ed

esecutivo, eletti dal personale stesso. Tutte le elezioni sono effettuate con voto limitato. Biblioteche e archivi sono diretti da funzionari appartenenti ai ruoli scientifici.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo nominato dal direttore.

3. Il comitato provvede alla gestione del bilancio, comprese le somme derivanti da ogni provento esterno, sulla base del preventivo da esso predisposto annualmente. Ogni anno esso presenta al ministero il rendiconto di gestione per l'esercizio precedente.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento, i seguenti servizi:

a) il servizio di riproduzione dei documenti originali conservati nelle biblioteche e negli archivi (mediante fotoreproduzione, microfilmatura, dischi ottici, trasmissione a distanza tramite *fax*, altre tecnologie riproduttive);

b) il servizio di prestito nazionale e internazionale, limitatamente alle spese di comunicazione, trasporti e assicurazione dei documenti;

c) il servizio editoriale, riguardante le riproduzioni anastatiche e la pubblicazione di cataloghi e altro materiale informativo sulle raccolte della biblioteca o dell'archivio e sulle loro attività;

d) la vendita di cataloghi, pubblicazioni e ogni altro genere di materiale di documentazione;

e) il servizio di ricerca e documentazione, anche attraverso banche dati, limitatamente alle spese di collegamento e di trasmissione;

f) le riproduzioni cinematografiche e televisive;

g) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

h) ogni altro servizio che non rientra tra quelli propriamente istituzionali delle biblioteche e degli archivi.

Art. 4.

1. Per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa degli istituti di cui all'articolo 1 si adotta, in quanto applicabile, il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501.

Art. 5.

1. La gestione dei servizi di cui all'articolo 3 può essere effettuata direttamente con personale dipendente oppure, relativamente ai servizi di cui al medesimo articolo, comma 1, lettere c), d), f), g) e h), può anche essere affidata a società, cooperative o altri soggetti. In tal caso l'affidamento avviene con convenzione annuale o triennale, previa gara comparativa fra almeno tre concorrenti.

2. Le modalità e le condizioni di effettuazione del servizio sono fissate dal comitato di cui all'articolo 2.

Art. 6.

1. Per le biblioteche di enti locali e per le altre biblioteche pubbliche non statali le leggi regionali prevedono forme adeguate di autonomia gestionale, in particolare per i servizi aggiuntivi offerti al pubblico, e istituiscono organi di gestione, nel rispetto dei principi fondamentali di cui agli articoli da 1 a 5.

2. Più ampie forme di autonomia possono essere attribuite alle biblioteche di cui al comma 1 dalle regioni a statuto ordinario o a statuto speciale, nell'ambito delle loro specifiche competenze.

3. Possono essere attivate convenzioni fra biblioteche o archivi statali e altre biblioteche o archivi pubblici o privati al fine di fornire un più qualificato e coordina-

to servizio di documentazione e di informazione all'utenza.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 1° marzo 1975, n. 44, sono estese agli interventi sul patrimonio bibliografico ed archivistico e ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. I limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono decuplicati.